

prescritte dalla legge, con decreto del 3.6.2021 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo e disposto la convocazione dei creditori per l'omonima adunanza al 3.11.2021, successivamente rinviata – su richiesta della società ricorrente – prima al 9.3.2022, quindi al 27.4.2022.

Il Commissario giudiziale ha predisposto la relazione di cui all'art. 172 L.F., depositandola entro il termine di legge computato con riferimento alla prima udienza fissata per l'adunanza dei creditori, e successivamente comunicandola ai creditori.

Nel corso della procedura il Giudice delegato, accogliendo le richieste della società, ha autorizzato ai sensi dell'art. 167, co. 2 L.F. il compimento di atti straordinari, particolarmente rilevanti per i loro effetti patrimoniali e finanziari e per l'impatto sui profili generali ed operativi della proposta di concordato presentata.

In data 12.4.2022 la società ha depositato le modifiche al piano concordatario originariamente predisposto, che si sono rese necessarie in conseguenza di una serie di accadimenti rilevanti verificatisi *medio tempore*, nonché correlativa integrazione dell'attestazione del professionista di cui all'art. 161, co. 3 L.F..

Il Commissario giudiziale ha, quindi, provveduto a predisporre relazione integrativa ai sensi dell'art. 172 L.F., depositata in data 19.4.2022 e comunicata a tutti i creditori.

In data 27.4.2022 si è tenuta, quindi, l'adunanza dei creditori e, all'esito dei voti espressi nel corso della stessa nonché nei venti giorni successivi, la proposta concordataria della società così come modificata ed integrata è stata approvata con le maggioranze prescritte dall'art. 177, co. 1 L.F., giacché ad esprimere voto favorevole è stata non solo la maggioranza in termini assoluti dei creditori ammessi al voto, ma tale maggioranza si è verificata anche nel maggior numero di classi. Più precisamente, i voti favorevoli espressi sono stati pari complessivamente a €. 6.279.314,44, che rappresentano l'80,92% dei crediti aventi diritto al voto (€. 7.759.626,14). Non sono pervenuti voti contrari. Per quanto riguarda le classi in cui sono stati suddivisi i creditori, è stata raggiunta la maggioranza in 4 classi su 5, e precisamente: nella classe A è stata raggiunta la maggioranza del 100%; nella classe B non è stata raggiunta la maggioranza; nella classe C è stata raggiunta la maggioranza del 97,30% circa; nella classe D è stata raggiunta la maggioranza del 100%; nella classe E, è stata raggiunta la maggioranza del 75,79%.

Con decreto emesso in data 27.5.2022 il Tribunale, dato atto dell'esito delle votazioni e della conseguente approvazione da parte dei creditori della proposta concordataria, ha fissato l'udienza ex art. 180 L.F. al 21.4.2022, disponendo che la società provvedesse alla notifica del decreto al solo Commissario giudiziale (non essendovi creditori dissenzienti).

In data 9.6.2022, S.E.A.B. S.p.A. ha depositato ricorso per l'omologazione del concordato.

All'udienza del 21.6.2022, la proponente ha insistito per l'omologazione; il Commissario giudiziale si è richiamato al proprio parere favorevole (precedentemente depositato), cui si è altresì rimesso il Pubblico Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare si osserva che sono state correttamente adempiute tutte le formalità prescritte dall'art. 180 L.F. per la notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza di omologazione.

Nel merito si osserva quanto segue.

In piena adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, occorre innanzitutto evidenziare che in tema di omologazione del concordato preventivo, sebbene sia precluso il giudizio sulla convenienza economica della proposta (se non nei limiti di cui si dirà meglio *infra*), il Tribunale deve procedere ad un controllo di legittimità sostanziale, dovendo svolgere una funzione di tutela dell'interesse pubblico.

Infatti, sebbene l'istituto del concordato preventivo sia caratterizzato da connotati di natura negoziale, nella relativa disciplina sono individuabili evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici, suggeriti dall'avvertita esigenza di tener conto anche degli interessi di soggetti ipoteticamente non aderenti alla proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione, ed attuati mediante la fissazione di una serie di regole processuali inderogabili, finalizzate alla corretta formazione dell'accordo tra debitore e creditori, nonché con il potenziamento dei margini di intervento del giudice in chiave di garanzia (Cass., Sezioni Unite n. 1521 del 2013).

Il controllo del Tribunale, nella fase di omologazione della procedura concordataria, si traduce dunque:

- nella verifica della fattibilità giuridica del piano (ossia nel controllo che non vi siano motivi ostativi in diritto, quali ad esempio la liquidazione di beni di terzi ovvero qualsiasi altra ragione di illegittimità); - nella valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura, ossia ad assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari.

Ciò comporta il necessario vaglio, da parte del Tribunale, oltre che della sussistenza dei requisiti di regolarità della procedura, anche della fattibilità giuridica del piano.

Secondo la Corte, infatti, la limitazione degli interessi dei soggetti coinvolti rispetto a quelli dell'imprenditore di uscire dallo stato di crisi, può trovare concreta giustificazione soltanto ove ricorrano le due seguenti condizioni: a) che lo svolgimento del procedimento avvenga nel rispetto delle indicazioni del legislatore, vale a dire consentendo ai creditori, dapprima, di votare avendo conoscenza (o avendo avuto modo di conoscere) di tutti i dati a tal fine necessari e, quindi, di esprimere le eventuali riserve nel giudizio di omologazione; b) che la conseguente definizione si realizzi con il raggiungimento della duplice finalità perseguita con l'instaurazione della detta procedura, consistenti nel superamento della situazione di crisi dell'imprenditore (che comunque in tal modo così definisce la sua parentesi commerciale negativa), da una parte, e nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti, dall'altra.

Tutto ciò premesso e precisato, il Tribunale, esaminato lo svolgimento delle vicende procedurali riassunte in premessa, ritiene innanzitutto che la procedura si è svolta regolarmente.

Come anticipato con il decreto ex art. 163 L.F., verificata la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 160 e 161 L.F., S.E.A.B. S.p.A. è stata ammessa al concordato preventivo con le motivazioni ivi espresse.

In questa sede, confermato quanto già accertato circa l'ammissibilità della proposta e del piano originariamente presentati, il Tribunale ritiene di dover sottoporre al vaglio di sua competenza – nei termini sopra specificati – le modifiche che sono state apportate al piano e alla proposta in questione e depositate in data 12.4.2022.

Più precisamente, in adesione alla richiesta avanzata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Biella, la società, con riferimento all'intera esposizione debitoria verso l'Erario e gli Enti previdenziali, ha riformulato la proposta concordataria ai sensi e per gli effetti dell'art. 182ter L.F., prevedendo l'integrale riconoscimento e pagamento dei crediti privilegiati erariali nell'arco dell'esercizio 2023 e di quelli previdenziali nell'arco del biennio 2022-2023 (pertanto, in relazione a tali Enti la transazione ha riguardato unicamente la parte di debito per cui è prevedibile il pagamento oltre l'anno dall'omologazione del concordato). In conseguenza di ciò, la società ha provveduto al separato classamento dei creditori interessati dalla proposta di transazione fiscale (Classe A, Erario e Classe B, Enti previdenziali); gli ulteriori creditori privilegiati non interessati dalla transazione di cui all'art. 182ter L.F. sono stati inseriti nella Classe C, mentre i creditori chirografari sono stati suddivisi e raggruppati tra la Classe D (Banche) e la Classe E (Fornitori ed altri creditori chirografari).

Ad avviso del Tribunale non si evincono criticità riconducibili alla cd. fattibilità giuridica del concordato in correlazione alla modifica così apportata (nonostante questo Tribunale abbia già vagliato e riconosciuto l'ammissibilità giuridica della precedente proposta basata sull'applicazione, quanto a tali categorie di creditori, del disposto di cui all'art. 186bis, comma 2, lett. c), L.F.).

Innanzitutto, appare pienamente condivisibile il principio di diritto – richiamato all'attenzione di codesto collegio proprio dalla società – enunciato dal Tribunale di Napoli (decreto, 9.4.2021) *“secondo cui l'autonomo classamento di cui all'art. 182ter L.F. deve essere effettuato con riguardo a ciascuna delle due categorie di crediti interessati (fiscali e contributivi); tale esigenza [...] deriva dalla ratio dell'art. 182ter, co. 1 L.F., che trae origine dalla disposizione – di recente introduzione – di cui all'art. 180, comma 4 L.F., che ha introdotto una nuova disciplina del c.d. cram down fiscale e contributivo”* (cfr. pag. 20 modifiche al piano concordatario); principio quest'ultimo che risulta oltremodo rafforzato dalla previsione contenuta all'art. 182ter, co. 1 ultimo periodo L.F. e relativa all'ipotesi particolare – non ricorrente nel caso di specie – di pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, per cui *“[...] la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe”*.

Venendo, quindi, alla disamina di quanto verificatosi nella procedura *de qua* e, quindi, avuto riguardo alle risultanze delle operazioni di voto, come anticipato, mentre il creditore erariale ha espresso voto favorevole per la totalità del credito per cui gli era stato riconosciuto diritto di voto (conformemente alle prescrizioni fornite dall'intestato Tribunale nel decreto 9.4.2021), i creditori previdenziali non hanno espresso il proprio voto. Peraltro, poiché nelle altre quattro classi (e, quindi, “*nel maggior numero di classi?*”) è stata raggiunta la maggioranza e comunque è stata raggiunta la maggioranza in senso assoluto dei crediti ammessi al voto, quello della Classe B – Enti previdenziali non può certamente ritenersi “*determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177*”. Conseguentemente, non ricorrono i presupposti per attivare quei poteri (e, prima ancora, a monte quei controlli) del Tribunale in tema di cd. *cram down* fiscale e contributivo.

Quanto, poi, più specificatamente alla proposta di transazione fiscale, il mancato esercizio del diritto di voto da parte degli Enti previdenziali risulta assolutamente ininfluenza, stante l'approvazione della proposta concordataria *tout court*, della quale detta transazione costituisce uno dei contenuti.

Con riferimento, invece, alla formazione in sé delle classi, come è noto, secondo la tesi prevalente a cui si intende prestare adesione, il debitore nel piano concordatario è libero di decidere se suddividere i creditori in classi: la legge, infatti, non impone la loro formazione e la scelta del debitore costituisce espressione dell'autonomia contrattuale, a norma dell'art. 1322 c.c.. Nel caso in cui il debitore decida di suddividere i creditori in classi, allora detta suddivisione dovrà avvenire sulla base di uno dei seguenti criteri indicati dalla legge (art. 160, co. 1, lett. c) L.F.): a) posizione giuridica dei creditori; b) interessi economici omogenei, da valutarsi secondo una giustificazione oggettiva (causa del credito, entità del credito, posizione del creditore nel piano di recupero, certezza del credito, condizioni giuridica, sicurezza del credito).

Con riferimento al piano di cui si tratta, la suddivisione dei creditori nelle cinque classi sopra richiamate risulta conforme alla ridetta previsione normativa, risultando i medesimi raggruppati in base sia alla relativa posizione giuridica (tre classi di crediti privilegiati e due di chirografari), sia all'omogeneità dei relativi interessi economici (in specie avuto riguardo alla causa del credito).

Per quanto attiene alle ulteriori modifiche apportate al piano ed afferenti (in via meramente elencativa) a: - cessione pro-soluto dei residui crediti TIA anni 2004-2010; - lavori di ripristino della discarica di Masserano ed aggiornamento delle relative adesioni; - andamento incasso insoluti; - definizione delle controversie con Aimeri e con le banche ai sensi dell'art. 169bis L.F.; - fondo rischi disonoscimento Arera; - aggiornamento fondo rischi liti dipendenti; - revisione esborsi per TFR; - aggiornamento saldi fornitori e sanzioni tributarie, le stesse attengono precipuamente – se non esclusivamente – al diverso profilo della cd. fattibilità economica della proposta concordataria, la cui valutazione è devoluta al ceto creditorio.

Sotto tale particolare profilo, peraltro, la giurisprudenza ormai consolidatasi (recependo statuizioni già contenute nella fondamentale pronuncia a Sezioni Unite sopra richiamata) ritiene che: *“In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta). Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell’ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., laddove la rigorosa verifica della fattibilità “in concreto” presuppone un’analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il favor per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l’attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell’attività non può che essere funzionale”* (in tal senso, Cass. civ., sent. n. 9061 del 07/04/2017 e conf. Cass. civ., sent. n. 23315 del 27/09/2018).

Ora, posto che una simile valutazione è già stata svolta da questo Tribunale in sede – per l’appunto – di ammissione della S.E.A.B. S.p.A. alla procedura concordataria, la stessa risulta oltremodo confermata e confermabile anche in considerazione delle modifiche apportate al piano e sopra elencate. Infatti, anche richiamando il contenuto della relazione integrativa predisposta dal Commissario giudiziale ai sensi dell’art. 172 L.F. e, in particolare, tenuto conto delle considerazioni dal medesimo espresse relativamente al Fondo rischi disconoscimento A.R.E.R.A., alla revisione degli esborsi Tfr e all’aggiornamento dei saldi fornitori, emerge che: *“La liquidità complessiva disponibile nello scenario pessimistico sarebbe pari a euro 14.400.380,00. Potrebbe consentire il pagamento integrale della prededuzione, pari a euro 3.909.180,00 e quello, integrale, dei creditori privilegiati, pari a euro 6.617.362,00. Residueranno euro 3.873.838,00, che consentirebbero di soddisfare i creditori chirografari, pari a euro 7.330.239,00, nella misura del 52,85%”* (cfr. pag. 44 relazione); il tutto entro il termine di durata del concordato originariamente previsto (e non mutato), ossia il 2024.

Infine, come altresì attestato dal professionista nell’attestazione integrativa ex art. 161, co. 3 L.F., “[...] non sono emersi elementi che inducano a ritenere il Piano non ragionevole secondo le circostanze in cui versa la Società” ed *“il Piano appare da un lato fattibile e dall’altro idoneo al riequilibrio della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società e idoneo altresì a consentire il pagamento nei termini ipotizzati dei debiti concordatari”* (cfr. pag. 35 attestazione integrativa).

Pertanto, in considerazione delle specifiche modalità attraverso cui, per effetto ed in attuazione della proposta concordataria, la società intende regolare la propria situazione di crisi, e tenuto conto delle

valutazioni sopra richiamate, questo Tribunale ritiene che sussista nel caso di specie l'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa concreta del negozio concordatario.

Conclusivamente, dunque, alla luce di tutto quanto sopra esposto ed argomentato, la proposta concordataria di S.E.A.B. S.p.A. merita di essere omologata.

Particolare attenzione meritano poi le modalità attuative della vigilanza sull'esecuzione del concordato in questione.

Come noto, l'art.186bis L.F. non contiene una specifica disciplina della fase di esecuzione del concordato con continuità aziendale. Occorre, quindi, fare riferimento alla normativa generale contenuta nell'art. 185 L.F. che ne affida la sorveglianza al Commissario giudiziale e rimette al Tribunale l'indicazione, nel provvedimento di omologazione, delle specifiche modalità, senza tuttavia predeterminarne il contenuto.

A tale riguardo, occorre altresì evidenziare che, dopo l'omologazione, viene meno il cd. spossessamento attenuato del proponente, compendiato nella disciplina di cui all'art. 167 L.F., e il debitore riacquista la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale. Tuttavia, la successiva gestione dell'impresa rimane necessariamente indirizzata alla realizzazione del piano concordatario in funzione dell'adempimento degli obblighi assunti in favore dei creditori con la proposta omologata.

In tale contesto, occorre temperare, quindi, la descritta (ri)espansione dei poteri gestori dell'impresa con le finalità della procedura concordataria (in tal senso, Trib. Roma, decr. 17.7.2020).

Con riferimento specifico alla proposta concordataria presentata da S.E.A.B. S.p.A., la stessa assume connotati peculiari non soltanto – e non semplicemente – perché basata sulla continuità pura e diretta dell'attività d'impresa, ma soprattutto per la tipologia (raccolta rifiuti urbani per i 74 Comuni della Provincia di Biella; attività, quindi, di natura pubblica e carattere essenziale) ed il regime giuridico (cd. *in house providing*) in cui detta attività è svolta.

Per tali ragioni, tenuto conto anche dei valori di piano e della complessità dell'attività di gestione e risanamento della società, vanno stabilite, con il provvedimento di omologazione, adeguate misure che possano rendere effettivi i poteri di sorveglianza del Commissario giudiziale – pur senza generare intromissioni nella gestione imprenditoriale – con ciò assicurando una concreta tutela della massa dai creditori in via anticipata, rispetto a eventuali iniziative individuali.

In primo luogo, si reputa opportuno prevedere che la ripartizione delle somme in favore dei creditori, secondo le previsioni della proposta concordataria, avvenga sulla base di periodici piani di pagamento predisposti dalla società, che dovranno essere preventivamente comunicati ai creditori ed al Commissario giudiziale e da quest'ultimo vistati; i relativi pagamenti verranno effettuati direttamente dalla società dopo il visto del Commissario giudiziale, al quale dovrà essere data informativa dei pagamenti avvenuti entro 15 giorni.

In secondo luogo, la società dovrà ottemperare a specifici obblighi informativi nei confronti del Commissario giudiziale; in particolare, dovrà informare tempestivamente il medesimo su qualsiasi fatto (compresi eventuali contenziosi di particolare rilevanza o rischio), anche di natura gestionale, che possa assumere rilevanza ai fini dell'attuazione del piano e sulle iniziative intraprese per evitare o limitare gli eventuali impatti negativi; dovrà inoltre, trasmettere periodicamente specifiche relazioni informative, previsionali e consuntive. In particolare, dovrà inviare al Commissario giudiziale con cadenza semestrale un rapporto riepilogativo sugli aspetti più rilevanti dell'attività svolta, anche con riferimento ai fatti gestionali.

Visti gli artt. 180 e 186bis L.F.

P.Q.M.

Il Tribunale di Biella, nella composizione sopra riportata:

- OMOLOGA il concordato preventivo di S.E.A.B. SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. (C.F. 02132350022) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, viale Roma n. 14;

- STABILISCE le seguenti modalità di esecuzione della proposta concordataria e di sorveglianza dell'adempimento:

1) il Commissario giudiziale vigilerà costantemente sull'esatto adempimento del concordato, verificando che gli atti compiuti siano conformi al decreto di omologazione, oltreché alle norme di legge applicabili, e rispondenti agli interessi dei creditori e riferirà al Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; dovrà riferire al Tribunale nel caso in cui dovesse rilevare che la società non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento;

2) con riferimento all'aumento di capitale già deliberato dall'assemblea straordinaria dell'8.4.2021, la società darà tempestiva informativa all'organo commissariale in ordine alla sua effettiva esecuzione. Il Commissario giudiziale ne darà a sua volta informativa al Giudice delegato nei successivi 30 giorni e vigilerà costantemente su tutte le operazioni connesse a detto aumento di capitale;

3) la ripartizione delle somme in favore dei creditori prededucibili, via via che vengono a scadenza, nonché in favore dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari, avverrà sulla base dei riparti da eseguirsi in conformità alle tempistiche delineate nel Piano revisionato; detti riparti dovranno essere preventivamente comunicati ai creditori ed al Commissario e da quest'ultimo visti; i relativi pagamenti

verranno effettuati direttamente dalla Società dopo il visto del Commissario, al quale dovrà essere data informativa dei pagamenti avvenuti entro i 15 giorni successivi;

4) la Società, fermo restando che non dovrà richiedere alcuna autorizzazione per la gestione del patrimonio e per la continuità aziendale, dovrà inviare al Commissario giudiziale con cadenza

semestrale un rapporto riepilogativo sullo sviluppo del piano e sui fatti anche gestionali più rilevanti intervenuti.

- STABILISCE che il Commissario giudiziale abbia accesso ai locali, ai libri contabili e sociali, alla documentazione amministrativa e bancaria della Società al fine di operare i più opportuni controlli circa l'esecuzione del piano concordatario, con l'avvertenza che l'accertamento di ogni fatto pregiudizievole dell'interesse dei creditori concorsuali all'adempimento della proposta concordataria dovrà essere tempestivamente comunicato al Tribunale per l'eventuale iniziativa diretta ad ottenere la risoluzione del concordato;

- RISERVA al Giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività, non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

- entro 90 giorni dall'integrale esecuzione del concordato, di cui darà atto il Commissario giudiziale, la Società depositerà in cancelleria il rendiconto finale, corredato della documentazione attestante l'avvenuta

esecuzione dei pagamenti ai creditori concorsuali, che verrà comunicato a tutti i creditori ex art. 31-bis L.F., previo parere del Commissario.

MANDA alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla Società proponente, al Commissario giudiziale ed al Pubblico Ministero, nonché alla pubblicazione nelle forme prescritte dall'art.17 L.F.;

MANDA al Commissario giudiziale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori nelle forme prescritte dall'art.31bis L.F..

Così deciso in Biella, nella camera di consiglio del 1° luglio 2022.

Il Giudice rel. Est.

dott.ssa Maria Donata Garambone

Il Presidente

dott.ssa Paola Rava